A TUTTI I CLIENTI - LORO SEDI -

Circolare n. 10/14 Legnago, 27.11.2014

# VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IRES IRPEF IRAP SCADENZA 1 DICEMBRE 2014

Come già comunicato tramite mail, il **1 dicembre 2014** (scadenza prorogata in quanto il 30 novembre è domenica) scade il termine per il **versamento del secondo o unico acconto d'imposte e contributi** dovuti per l'anno d'imposta 2014. Sono obbligati al versamento dell'acconto le persone fisiche, le società di persone e soggetti assimilati, le società di capitali, gli enti commerciali e gli altri soggetti all'IRES con periodo d'imposta che coincide con l'anno solare, che hanno presentato il Modello Unico 2014.

Le persone fisiche sono tenute al pagamento dell'**acconto IRPEF** se l'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze è superiore a 51,65 euro. L'**acconto IRES** risulta invece dovuto, se l'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze è superiore a 20,66 euro.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di versamento, l'acconto andrà versato in **due rate** qualora l'importo della prima superi l'importo di 257,52 euro per le persone fisiche e di 103,00 euro per le società di capitali ed enti equiparati. La prima rata pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda il restante 60% entro il 30 novembre.

Per chi calcola gli acconti 2014 su base "**storica**", cioè sulla base dei dati del 2013 contenuti nel Modello Unico 2014, l'importo base è quello che, al netto di detrazioni, crediti e ritenute d'acconto, è indicato nella dichiarazione presentata per l'anno precedente

Secondo quanto stabilito dai decreti legge 76/2013 e 133/2013, per l'anno 2014 sono state previste **percentuali** di versamento degli acconti pari al **100% per l'IRPEF** e al **101,5% per l'IRES**.

I **predetti aumenti hanno effetto anche ai fini IRAP** e, pertanto, per i soggetti IRPEF e le società di persone l'acconto IRAP è pari al 100% per l'anno 2014, mentre per i soggetti IRES, sempre per il 2014, è pari al 101,5%.

Talvolta l'acconto Irap non risulta dovuto quando l'imposta dovuta è inferiore a 21,00 euro per i soggetti IRES o a 51,65 euro per le società di persone ed i soggetti IRPEF.

Il contribuente può anche calcolare gli acconti su base "**previsionale**" tenendo conto delle somme dovute in riferimento al minore imponibile (e conseguente minore imposta) che presume per l'anno in corso giustificabile da cause quali, oltre che dei minori redditi, anche delle eventuali maggiori detrazioni e di nuovi oneri deducibili, spese e costi sostenuti nell'esercizio in corso.

Tuttavia, se l'imposta effettiva per l'esercizio 2014 dovesse risultare superiore all'imposta presa come base di calcolo per gli acconti, saranno dovute le sanzioni (30%) e gli interessi previsti per l'insufficiente versamento dell'acconto.

Come già indicato in precedenza, coloro che desiderassero il ricalcolo degli acconti con il metodo previsionale e che non ce lo avessero ancora comunicato, sono pregati di contattare lo Studio urgentemente.



# POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC

Si ricorda, come stabilito dal D.L. 185/2008, l'obbligatorietà per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Tale obbligo impone quindi, oltre all'attivazione, anche il rinnovo della casella PEC in modo da evitarne la scadenza (quindi la cancellazione dell'indirizzo) e le relative sanzioni.

Il DL 179/2012 ha previsto, inoltre, anche per gli imprenditori individuali già iscritti al registro imprese di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarlo entro il 31.12.2013 al registro imprese stesso.

Si ricorda, inoltre, che con Circolare 9 maggio 2014, n. 77684, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti sull'obbligo di iscrizione della PEC delle imprese individuali e delle società nel registro delle imprese, in relazione all'iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese.

A tal riguardo, non è possibile per le imprese societarie o individuali indicare l'indirizzo PEC di un terzo ai fini dell'adempimento pubblicitario in quanto tale indirizzo deve essere riconducibile ad una sola società o impresa.

Pertanto, nel caso in cui sia rilevato d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra (o di più altre) ovvero, comunque, l'iscrizione sulla posizione di un'impresa di un indirizzo PEC che non riconducibile alla propria posizione nel registro delle imprese sarà necessario avviare la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell'art. 2191 c.c., previa intimazione, all'impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di PEC.

Alla luce di ciò sono da ritenersi superate le precedenti indicazioni operative fornite in passato secondo cui era possibile, per le imprese, indicare l'indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell'adempimento pubblicitario.

# INPS: "AVVISI BONARI" CONSULTABILI SOLO IN VIA TELEMATICA

Novità sugli "avvisi bonari" inviati dall'Inps per segnalare i mancati versamenti della contribuzione dovuta dalle imprese. La prassi, seguita da oltre un decennio dall'Istituto di Previdenza, di recapitare per posta al debitore una comunicazione mirata al recupero delle somme a debito, è stata modificata. Ora la comunicazione viene recapitata esclusivamente in via telematica nel "cassetto previdenziale" dell'iscritto, al quale si accede collegandosi al sito Internet dell'Inps.

Dal 2013 tutti i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli Artigiani e dei Commercianti hanno a disposizione, presso il sito dell'Inps, un "cassetto previdenziale" che consente, previa registrazione e con un PIN di accesso, di scaricare la modulistica di pagamento dei contributi e le varie comunicazioni.

L'utilizzo del canale telematico nei rapporti e comunicazioni con gli imprenditori commerciali è stata progressiva, ma proprio nelle scorse settimane l'Inps ha chiarito che, come detto, a partire dagli avvisi bonari relativi alle rate di contribuzione in scadenza a novembre 2012 e febbraio 2013, tutte le informazioni riguardanti gli addebiti contributivi sul minimale di reddito, con le relative sanzioni, potranno essere visionate solo mediante il "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti". Ecco allora l'urgenza per tutti gli operatori commerciali che non lo avessero già fatto di "accreditarsi" nel canale telematico dell'Inps e munirsi del PIN di accesso ai servizi offerti dal "cassetto previdenziale", per conoscere la regolarità della propria posizione contributiva e ricevere eventuali "avvisi di addebito" per presunte irregolarità contributive.

Per quanto sopra indicato, si invitano i Sigg.ri Clienti a controllare periodicamente il proprio cassetto previdenziale per verificare la presenza di eventuali avvisi bonari inviati dall'INPS.



### STAMPA REGISTRI CONTABILI

Per coloro che provvedono autonomamente alla tenuta dei registri contabili, si ricorda che si avvicina la scadenza della loro trascrizione su carta se tenuti con metodi meccanografici.

La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che <u>la scadenza per la stampa non coincide più con il termine</u> di presentazione delle dichiarazioni, ma è collocata entro tre mesi dall'adempimento.

In concreto significa che, relativamente alla **stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2013 tenuti con sistemi meccanografici** (per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'adempimento deve essere effettuato entro tre mesi dal 30/09/2014, cioè **entro il 31.12.2014**.

**REGISTRI INTERESSATI:** quelli tenuti con sistemi meccanografici sia ai fini Iva che dei redditi:

- ☐ registri IVA: per le contabilità semplificate ed ordinarie;
- □ **libro giornale e libro inventari:** per le contabilità **ordinarie** (anche per i professionisti).

**NOTA BENE:** l'**obbligo di stampare** le scritture contabili sui registri **non vale per** i soggetti che le conservano su **supporti informatici** (CD-ROM, DVD, ecc.), che hanno formalizzato la procedura dell'archiviazione documentale digitale.

**REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI** (ove non sia sostituito dal libro inventari): anch'esso va stampato entro 3 mesi dal termine per l'invio dell'Unico, ove tenuto in forma meccanografica. Va però **aggiornato entro da data del termine per l'invio dell'Unico** (30/09/2014).

# REGISTRO ACQUISTI REGISTRO VENDITE REGISTRO CORRISPETTIVI LIBRO GIORNALE LIBRO INVENTARI PARTITARI CONTABILITÀ DI MAGAZZINO LIBRO BENI AMMORTIZZABILI AGGIORNARE ENTRO IL 30/09/2014

### **SCRITTURE ANNO 2013**

### Modalità operative di stampa:

- in seguito al venir meno dell'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale, la numerazione dei registri deve essere effettuata direttamente dal contribuente in modo progressivo per anno, con l'indicazione dell'anno a cui si riferisce la contabilità con la modalità 1/2013, 2/2013... ecc;
- se i registri sono tenuti a fogli mobili, occorre che ciascuna pagina sia intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei registri.

# Obbligo di pagare l'imposta di bollo libro giornale e libro inventari:

	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	IMPOSTA DI BOLLO OGNI 100 PAGINE O FRAZIONE DI 100 PAGINE
Società di capitali (Srl e Spa)	da € <u>309,87</u> a € <u>516,46</u> Libro giornale - Libro inventari	€ <u>16,00</u>
Società di persone Società cooperative Imprese individuali	Non dovuta	€ <u>32,00</u> (pari a 2 marche)

NOTA BENE le marche da bollo elettroniche su supporto autoadesivo che si acquistano in tabaccheria (le vecchie marche cartacee sono fuori corso) hanno impressa la data di stampa che, per evitare sanzioni in caso di controllo, deve essere tassativamente antecedente alla data di stampa dei registri.



### **VIES**

Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell'archivio VIES. La richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, inviando un'istanza all'ufficio o un'istanza telematica in modalità diretta.

L'obbligo di essere inclusi nell'archivio VIES per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.

Con il decreto sulle semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 ottobre, è stata resa immediatamente operativa l'opzione esercitata da coloro che esercitavano l'opzione per l'inclusione nella banca dati VIES. Pertanto, non sarà più necessario attendere che trascorrano 30 giorni dalla manifestazione dell'opzione per poter effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi

# **SCADENZIARIO DICEMBRE 2014**

GIORNO	SCADENZA	
1 dicembre 2014 (il 30 è domenica)	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list	
	Versamento secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP e contributi previdenziali 2014	
9 dicembre 2014	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente	
16 dicembre 2014	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili	
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni	
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti	
	IMU - Versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso	
	Versamento seconda rata TASI	
	Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR	
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente	
27 dicembre 2014	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile	
29 dicembre 2014	IVA – Versamento dell'acconto IVA relativo all'imposta dovuta per il mese di dicembre 2014 o per l'ultimo trimestre 2014	
31 dicembre 2014	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list	
	Rilevamento inventario fisico di magazzino al 31.12.2014	
	Stampa libri contabili (entro 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione Modello Unico)	

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link: http://www.studioventurato.it/circolari.htm

## **CORDIALI SALUTI**

# STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.